II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

che modifica la decisione, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati su accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea

(2007/117/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (1),

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell'Europol con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea (2), in particolare l'articolo 2,

visto l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l'articolo

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l'Europol richiedono che il Montenegro sia inserito nell'elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell'Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) do-(2) vrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell'elenco alfabetico:

«— Montenegro».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio Il presidente W. SCHÄUBLE

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo da un protocollo che modifica detta convenzione (GU C 2

del 6.1.2004, pag. 1). (2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

^(*) GU C 26 del 30.1.1777, pag. 17.
(3) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.
(4) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1. Atto del Consiglio modificato dall'atto del Consiglio del 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27.3.2002, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (GU C 311 del 19.12.2006, pag. 10).